

# Covid, è nullo l'atto emesso entro fine 2020 ma privo di contrassegno

## Termini emergenziali

Verifica impossibile per il ricorrente, non basta dimostrare la data in giudizio

**Davide Settembre**

È nullo l'avviso qualora non sia stata fornita la prova che l'atto è stato emesso entro il termine di sospensione per l'emergenza Covid, cioè il 31 dicembre 2020, previsto dall'articolo 157 del Dl n. 34/2020 (Dl Rilancio). Lo afferma la Cgt Molise con la sentenza n. 326/3/2023 (presidente e relatore Scarano).

L'ufficio notificava un avviso di accertamento del maggior reddito a una Sas e, distintamente, ai due soci, accomandante ed accomandatario, al fine di imputare ad essi pro quota il maggiore reddito accertato in capo alla società. Nell'impugnare gli atti, i ricorrenti deducevano, fra gli altri motivi, la violazione dell'articolo 157 del Dl 34/2020, non essendo stati in grado di verificare se gli avvisi erano stati emessi entro il termine decadenziale del 31 dicembre 2020, salvo la notifica successiva, essendo gli atti privi del glifo, che è un contrassegno che si genera elettronicamente, o del QRcode.

I ricorsi venivano respinti, ma sia la società che i soci ricorrevano in appello. La Cgt di secondo grado riuniva i tre procedimenti e disponeva, in via istruttoria, a carico dell'ufficio l'onere di depositare gli originali informatici (nativi digitali) degli avvisi oggetto di impugnazione.

I giudici hanno accolto i ricorsi in appello. Durante l'emergenza Covid, a causa della sospensione delle attività delle agenzie fiscali, tutti i termini di notifica che scadevano fra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020 erano stati prorogati al 28 febbraio 2022, purché l'emissione dell'atto avvenisse entro il 31 dicembre 2020.

I giudici hanno ricordato che in tutte le impugnazioni gli appellanti avevano dedotto la violazione dell'articolo 157 del Dl n. 34/2020 per l'assenza del glifo o del QRcode su ciascuno dei tre avvisi impugnati in primo grado, non essendo possibile stabilire la data di effettiva emissione degli avvisi stessi, che avrebbero dovuto essere emessi entro il 31 dicembre 2020, salva la notifica nel corso dell'anno 2021 (termine poi prorogato), così come poi effettivamente avvenuto.

Al riguardo, il collegio ha rilevato che i documenti depositati in giudizio dalle rispettive parti non erano conformi, poiché le copie degli avvisi depositate dai contribuenti erano, in effetti, prive sia del glifo che del QRcode, mentre le copie degli stessi atti depositate dall'ufficio erano dotate di quegli elementi. Ciò aveva impedito ai medesimi contribuenti di verificare la tempestiva emissione degli atti di accertamento entro il termine decadenziale del 31 dicembre 2020.

Per tali ragioni, i giudici hanno ritenuto il motivo assorbente ed hanno riformato la sentenza di primo grado, con il conseguenziale annullamento di tutti gli atti di accertamento impugnati. Meritano di essere segnalati, al riguardo, alcuni precedenti dei giudici di merito dello stesso segno (tra gli altri, Ctp Napoli n. 3546 del 2022).